

Il consenso informato: non solo un enunciato deontologico - Melefovet -

Bestonso R., Medico veterinario comportamentalista, libero professionista di Torino già Vice presidente dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino. MELEFOVET

SUMMARY

Informed consent in veterinary practice

The relationship between veterinarian and pet's owner has deeply changed in these last decades. The paternalistic vision has turned into a global involvement of both sides in the diagnosis and therapy decisions. In Italy this change started in 1978 thanks to the law establishing the National Health System and developed in 1992 further to a Supreme Court's sentence that obliges the veterinarian to inform thoroughly the client who has to sign the "informed consent". Despite what many veterinarians might have thought, the consent is mandatory not just because of ethical reasons but mainly because of the above mentioned Court's sentence. Therefore omissions and/or violations of the informed consent are considered a guilt of non-fulfilment as the consent is a "medical duty". The veterinarian can consequently be accused of criminal negligence.

KEYWORDS

Informed consent; Civil liability; Veterinary practice.

L'importanza del consenso informato, verbale o scritto, viene spesso sottovalutata nel corso di valutazioni disciplinari nei confronti di professionisti o nell'individuazione di possibili elementi di malpratica professionale. Gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari, i Consulenti Tecnici del Giudice (CTU) ed altri, spesso non prendono in debita considerazione questo atto medico veterinario che risulta invece fondamentale sia nell'espletamento della pratica professionale sia nell'analisi della condotta lavorativa.

La nostra Costituzione indica le premesse all'obbligo da parte del professionista, quindi anche del Medico Veterinario, di acquisire, prima di intraprendere una manualità diagnostica invasiva (es. esame che utilizzi radiazioni ionizzanti, terapia farmacologica o non, intervento chirurgico) il consenso del proprietario dell'animale.

L'articolo n.13 recita: "Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria". Il riferimento Costituzionale è, in rapporto alla tematica qui trattata, riferito alla "libertà personale" che deve essere rispettata e non può subire restrizioni salvo per un atto motivato della magistratura.

L'articolo n.32 precisa poi: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". Anche in questo caso il riferimento Costituzionale, in rapporto al tema della salute, precisa che nessuno, salvo casi molto particolari, "può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario". Partendo da questo presupposto, il proprietario di un animale, essere senziente, ma non in grado di esprimere la propria volontà, potrà fungere da tutore e, in quanto tale, sarà deputato alla "potestà" di dare o meno la propria approvazione ad un determinato trattamento veterinario, similmente a quanto accade nel caso di consenso per minorenni, interdetti,

incapaci temporaneamente o perennemente, persone con problemi cognitivi gravi, ecc ...

Dall'inizio della pratica medica con Ippocrate di Coo, per secoli il Medico ha sempre dimostrato riserbo nel rivelare all'ammalato le reali condizioni di salute. Questo atteggiamento paternalistico ha garantito al sanitario grande autorità e prestigio e il diritto di decidere autonomamente sia le modalità diagnostiche sia quelle terapeutiche. Conseguentemente, per molti secoli il malato (nel nostro caso il proprietario dell'animale) non ha mai avuto il diritto di dare il consenso.

Nel XX secolo, precisamente nel 1917, la Corte Suprema degli Stati Uniti affermava che ognuno, se in grado di esprimersi, aveva "il diritto di decidere su cosa poteva essere fatto al suo corpo"; pertanto il Medico che avesse attuato una terapia senza il consenso informato sarebbe incorso in un reato di aggressione.

In Italia il cambiamento del rapporto medico - paziente, recepito successivamente anche nel settore veterinario, nacque nel 1978 con la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. La normativa in questione chiariva che nessun accertamento e/o trattamento sanitario poteva essere attuato senza una precisa e inequivocabile volontà del paziente. Dal nuovo dettato legislativo derivava una sentenza della Cassazione del 1992 che condannava un medico di omicidio preterintenzionale per aver eseguito un intervento chirurgico demolitivo, non in condizioni di emergenza, senza il preventivo consenso del paziente.

In ragione delle varie nuove normative, sono ormai almeno venticinque anni che il Medico Veterinario, similmente al Medico umano, deve, dopo aver informato esaurientemente il proprietario dell'animale, acquisire l'indispensabile autorizzazione per poter poi attuare un atto medico legittimo.

Un tempo il consenso verbale era ritenuto sufficiente, mentre quello scritto risultava richiesto esclusivamente per alcuni trattamenti quali la prescrizione di farmaci per indicazioni

differenti da quelle già previste oppure non ancora autorizzati al commercio, se pur di dimostrata efficacia e tollerabilità (Legge n. 94/1998). Anche prescrizioni diagnostiche o terapeutiche che potevano arrecare "danno", come manualità ad alta invasività, esposizione a radiazioni ionizzanti, uso di mezzi di contrasto in radiologia, terapie farmacologiche comportanti importanti reazioni avverse, terapie con sangue o emoderivati, trattamenti medici o chirurgici che potevano alterare la capacità di procreare, operazioni chirurgiche, ecc ... sono da comprendere in questo ambito, come tutto il settore della sperimentazione scientifica.

Attualmente il Codice deontologico FNOVI del 7 aprile 2017, ribadendo quanto già espresso nella versione precedente del 2011, conferma, all'Articolo n. 29 ("Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria") quanto segue: "È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell'animale paziente. Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili stati di sofferenza e di dolore dell'animale paziente e la durata presumibile dell'intervento professionale. L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del Medico Veterinario e come tale non delegabile. Il Medico Veterinario, all'atto dell'assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche esistenti, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale. Deve precisare i rischi prevedibili, i costi presunti ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le ipotizzabili conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Il Medico Veterinario non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato, fatte salve le procedure di primo soccorso e manovre salva-vita non procrastinabili. Il Medico Veterinario acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del proprietario/detentore dell'animale nei casi prevedibilmente gravati da rischio elevato. Il Medico Veterinario è altresì tenuto all'obbligo di consenso informato ogni qualvolta ritenga di dover ricorrere, nell'interesse della salute e del benessere animale, all'impiego di farmaci non registrati per l'uso, oppure di protocolli diagnostici e/o terapeutici sperimentali o presidi non specificatamente dedicati all'uso veterinario. Il consenso prestato in forma scritta ha valore documentale. Il Medico Veterinario verifica che il consenso informato sia prestato dal proprietario dell'animale o da un detentore che dichiara di averne titolo. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve, per quanto possibile, essere soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale".

La versione precedente del Codice Deontologico FNOVI (anno 2011) differiva, agli Articoli n. 32 – 33, oltre per al-

cune parole di precisazione, soprattutto nell'omettere che "L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del Medico Veterinario e come tale non delegabile". Inoltre, nel Codice del 2011 veniva sottolineata la necessità di coinvolgimento del cliente nel processo decisionale e nel precisare che il "consenso informato" doveva essere acquisito in forma scritta: "Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi in cui, per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse, sia opportuna un'accettazione documentata". Su quest'ultimo chiarimento, fonte di molte false interpretazioni, deve essere precisato che le "prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche" che necessitano di consenso scritto, poiché possono essere "particolari" o "dare conseguenze", sono tutte le indagini diagnostiche invasive che possono comportare danni (es. indagine endoscopica del distretto laringo - tracheo - bronchiale o di quello esofago - gastro - enterico). In questo gruppo rientra anche l'anestesia generale le cui complicanze, se pur oggi infrequenti, possono comportare gravi allergie, problematiche cardio-circolatorie o cardio-respiratorie, crisi convulsive e/o epilettogene, danni cerebrali temporanei o permanenti, infezioni sistemiche, fino a giungere al decesso del paziente. Ovviamente, anche nel 2011 gli interventi chirurgici di media o alta difficoltà avevano comunque necessità del consenso.

Oggi nuove normative hanno ribadito, direttamente o indirettamente, quanto già esposto. Tra le più significative possiamo citare la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (1997), la Legge n. 145/2001, la Sentenza della Cassazione n. 16543/2011, la Legge n. 189/2012, la Sentenza della Cassazione n. 27751/2013 e quella n. 2347/2014 ed in fine la Legge n. 24/2017 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

L'assenza del "consenso informato" rientra quindi nella malpratica professionale come "inosservanza", cioè "violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline; in tali casi il sanitario è imputabile di reato colposo penalmente censurabile" (Marzio Panichi - 2017). Come noto, il Codice penale all'Articolo n. 5, enuncia che la "Legge penale non ammette ignoranza", conseguentemente il Medico Veterinario inadempiente non potrà invocare a sua difesa la non conoscenza dei disposti legislativi.

In conclusione il Medico Veterinario oggi, come peraltro da almeno un decennio, deve personalmente, all'atto del conferimento dell'incarico da parte del cliente, con l'assunzione della responsabilità contrattuale, informare dettagliatamente il proprietario circa le proposte diagnostico - terapeutiche. Egli dovrà tener conto, nell'esposizione, anche della capacità di comprensione del detentore, dovrà acquisire il "consenso informato" scritto in tutti i casi in cui le manualità o le terapie mediche, farmacologiche o non, o chirurgiche comportino un rischio.

In ogni momento successivo al consenso, il proprietario dell'animale potrà comunque revocare lo stesso ed il sanitario dovrà rispettarne la volontà.